

## STRALCIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - POLIZZA TUTELA LEGALE N. 194069 CONSULENTI FINANZIARI ASSOCIATI ANASF

### SPESE GARANTITE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di Euro 11.000,00 per ciascun Assicurato, per sinistro e per anno assicurativo e nei limiti delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa.

### AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

Con riferimento all'Articolo che precede, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate, qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività di promotore finanziario:

- a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa; si comprendono altresì i reati in materia di Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Legge 675/96).
- c) la garanzia viene inoltre prestata per la tutela dei diritti dell'Assicurato nei procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal D. Lgs. N. 472/97 e successive modifiche/integrazioni. La garanzia si intende operante nel caso in cui l'Assicurato necessiti dell'assistenza tecnica da parte di un Difensore abilitato, come definito dall'Art. 12 del D.Lgs 546/92 e successive modifiche, in fase di contraddittorio con le Autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale. Sono escluse le mere richieste di allegazione e/o produzione di documenti. La Società rimborserà le spese relative al ricorso soltanto nei casi di accertamento di violazione non conseguente a dolo o colpa grave, secondo le definizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs 472/97. La presente garanzia, in deroga a quanto previsto all'Articolo SPESE GARANTITE, viene prestata nei limiti del massimale di Euro 11.000,00 con franchigia fissa assoluta pari a Euro 2.000,00 per ciascun sinistro.

### PERSONE ASSICURATE

Gli iscritti al Contraente, indicati nell'elenco iniziale e nei successivi inviati.

### ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà/guida di veicoli in genere. Inoltre la Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

### ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa.

### INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato avrebbe iniziato a violare norme di legge. Fermo quanto previsto all'Articolo 1, la garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del Contratto per gli iscritti di cui all'elenco iniziale;

- dalle ore 24 del giorno di iscrizione al Contraente per tutti i nuovi iscritti.

Inoltre:

- la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto;
- alla denuncia di sinistro dovrà essere sempre allegata fotocopia dell'attestato di iscrizione dell'Isritto al Contraente, al quale il sinistro si riferisce e da cui risulti la data certa dell'iscrizione;
- la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte più persone assicurate.

### DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficio Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il diritto alla garanzia assicurativa si prescrive, se il sinistro viene denunciato alla Società non osservando i termini in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, ai sensi dell'Articolo 2952 Comma Secondo Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.

### GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 14. Per ogni grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

### DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

### ESONERO DI RESPONSABILITÀ

ANASF non sarà responsabile nelle ipotesi d'insorgenza di dispute e/o controversie tra l'Assicurato e DAS in merito agli adempimenti previsti dalle condizioni generali di polizza.